

Nicola Roberto TOSCANO & Partners  
Avvocati

Avv. Nicola Roberto Toscano  
*Catone in Diritto del Lavoro*  
*Università degli Studi di Bari*

Avv. Gaetano Giampalmo  
*Dottore di Ricerca in Diritto del Lavoro*  
*Università degli Studi di Roma Tor Vergata*

Avv. Francesco Lorusso  
Avv. Olimpia Fortunato  
Avv. Anna Maria Cristina Sicolo  
Dott.ssa Simona Contino  
Dott. Giuseppe Danilo Perriai  
Dott.ssa Maria Teresa D'Amorì

*Main Partners:*  
Antico - Balasoiu  
Via Calce Fioresi, 00  
Dato di (Pia) - Roma

Avv. Giuseppe Colucci  
Via Parini, 7 - Milano

Bari, 31 luglio 2017

Spett.le  
MIUR - Sede centrale  
Viale di Trastevere, 76/a.  
00153 - Roma

PEC: uffleg@postacert.istruzione.it

Spett.le  
MIUR - Ambito Territoriale di Bergamo  
Via Pradello, 12  
24121 - Bergamo

PEC: uspbg@postacert.istruzione.it

Spett.le  
MIUR - Ufficio III (Ambito Territoriale di Bari)  
Via Re David, 178/f  
70125 - Bari

PEC: uspba@postacert.istruzione.it

**OGGETTO: richiesta di tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNL 2007 relativo alla domanda di mobilità per l'a.s. 2017/2018**

Interveniamo in nome e per conto di PACE Fortunata [REDACTED], nata a [REDACTED] il [REDACTED], residente in [REDACTED] alla via [REDACTED], elettivamente domiciliata presso questo studio legale ai fini della presente procedura (per comunicazioni: fax [REDACTED] - pec: [REDACTED]) la quale controfirma in calce per ratifica e per conferimento di esplicito mandato.

**PREMESSE**

- 1) Pace Fortunata, assunta quale docente di scuola primaria su posto comune in attuazione del piano

straordinario di cui alla legge n. 107/2015, titolare di sede presso l'Ambito 0001 - Lombardia, provincia di Bergamo, per l'a.s. 2016/2017, è attualmente in assegnazione provvisoria presso l'istituto "Mazzini-Modugno" di Bari.

- 2) Aspirando alla **mobilità interprovinciale** per l'anno scolastico 2017/2018, l'istante intende fare valere il **diritto di precedenza** derivante dal riconoscimento dell'**handicap grave**, ex art. 3, comma terzo, l. 104/92, per la suocera che Pace assiste in maniera continuativa ed esclusiva, sig.ra Martinelli Marianna, attualmente con essa convivente presso la residenza di Minervino Murge (Bat).
- 3) Ai sensi dell'art. 33, quinto comma, della stesse l. 104, *"il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede"*.
- 4) E' innegabile, anche sulla base della documentazione allegata a questa istanza, che la ricorrente svolga tale funzione di assistenza, tant'è che nell'anno scolastico appena trascorso essa ha fruito delle tre giornate di permesso mensili per le medesime ragioni assistenziali.
- 5) E' altrettanto innegabile e quivi documentato che gli altri componenti della famiglia sono oggettivamente impossibilitati a prestare assistenza in favore della indicata disabile grave.
- 6) **Da qui il diritto della ricorrente al riconoscimento della precedenza nella procedura di mobilità di che trattasi.**
- 7) Precedenza ingiustamente negata dall'Amministrazione Scolastica in applicazione del CCNI sulla mobilità dell'11 aprile 2017 (specie, **art. 13 ed art. 14**) che, invece, va dichiarato nullo e/o comunque va disapplicato nella parte in cui ingiustificatamente riconosce la precedenza solo nel caso di mobilità all'interno della stessa provincia per il personale scolastico referente unico per l'assistenza al coniuge, figlio, genitore con disabilità.
- 8) Per effetto di queste disposizioni contrattuali, la ricorrente non ha, dunque, potuto accedere alle sedi della provincia di BAT richieste con la domanda di mobilità, rimanendo anche per l'a.s. di imminente avvio nella sede di titolarità acquisita (per quanto erroneamente) all'esito della mobilità 2016/2017. Disposizioni che, oltre ad essere violative di norme imperative di legge, sono ingiustificate, illegittime e in contrasto con il principio di imparzialità ed uguaglianza sancito dalla Costituzione. Esse, inoltre, non valutano l'esistenza nel settore scolastico d'una disciplina speciale, contenuta nell'art. 601 d. lgs. 297/94 (articolo non a caso inserito tra le disposizioni comuni a tutto il personale scolastico), per il quale gli artt. 21 e 33 legge 104/92 *"si applicano al personale di cui al presente testo unico"* (primo comma) e che tali norme *"comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità"* (secondo comma).

- 9) Le suddette disposizioni contrattuali, quindi, laddove escludono la precedenza nei trasferimenti interprovinciali per i docenti che assistono parenti o affini entro il secondo grado con handicap grave, sono senza dubbio apertamente violative della norma imperativa prevista dall'art. 33 comma 5 della Legge 104 del 1992 e quindi sono da ritenersi nulle ex art. 1418 c.c. e, pertanto, va disapplicata.
- 10) Né esiste alcuna concreta e tanto meno stringente esigenza organizzativa che possa in qualche modo giustificare detta (illegittima) limitazione completamente irragionevole.

### CONCLUSIONI

Ai sensi dell'art. 1418 del Codice Civile SI CHIEDE volersi dichiarare la **nullità parziale** del CCNI sulla mobilità dell'11 aprile 2017 (specie, **art. 13 ed art. 14**) per contrasto con norma imperativa di legge, laddove nei trasferimenti interprovinciali nega il diritto di precedenza a coloro che assistono il proprio parente o affine entro il secondo grado con handicap grave e, per l'effetto, **dichiarare il diritto** della ricorrente a scegliere con precedenza assoluta la sede disponibile, tra quelle da lei indicate nella domanda di mobilità interprovinciale, nella provincia di Barletta-Andria-Trani.

### RICHIESTA DI CONCILIAZIONE

Sulle medesime richieste si chiede volersi convocare le parti ai fini del tentativo di conciliazione ex art. 135 CCNL cit.

### CON AVVERTENZA

che in difetto di modifica, da parte di Codesti Uffici, della procedura di mobilità erroneamente disposta, l'istante sarà costretta ad adire l'Autorità Giudiziaria, anche in via d'urgenza, al fine di ottenere la tutela dei propri diritti, nonché il risarcimento di tutti i danni patiti e patendi.

Distinti saluti

Avv. Nicola Roberto Toscano

Avv. Gaetano Giampalmo

Si allegano:


- 1) domanda di mobilità della ricorrente, a.s. 2017/2018 e relativo esito con punteggio;
- 2) documentazione afferente l'assistenza continuativa ed esclusiva del parente gravemente disabile;
- 3) certificato di stato di famiglia con indicazione della residenza.

Procura speciale

Io sottoscritta PACE Fortunata, nata [REDACTED] a [REDACTED], residente in [REDACTED] alla via [REDACTED], 10, delego l'Avv. Nicola Roberto Toscano e l'Avv. Gaetano Giampalmo a rappresentarmi e difendermi nella procedura di tentativo di conciliazione ex art. 135, CCNL, nei riguardi dell'Amministrazione Scolastica di cui al presente atto; il tutto con esplicita promessa di rato.

Eleggo domicilio presso il Vs studio in [REDACTED]

Bari, 31 luglio 2017



E' autentica

